



Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.CO.

Città di Pienza

Provincia di Siena

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Pienza al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Il servizio viene espletato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.P.R n. 616/77, dalle norme nazionali in materia di trasporto scolastico (D.M. 31 .01.1997, Circ. Min. Tr. e Nav. n. 23/97 e succ. disp) e dalle vigenti normative regionali in materia di diritto allo studio (L.R. n. 32/2002), compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 2

Utenza

1. Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo abitanti nel Comune di Pienza .
2. Gli alunni abitanti in altri Comuni potranno avvalersi del servizio ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia.
3. Il servizio viene erogato solo per gli utenti abitanti all'interno dei confini comunali; nel caso di alunni residenti in Comuni limitrofi il servizio verrà assicurato a partire dal confine tra i Comuni e comunque all'interno di un percorso e per un servizio già previsti per gli utenti residenti.

Art. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune mediante mezzi e personale propri, oppure mediante affidamento a terzi, o mediante convenzione con enti pubblici.
2. Il servizio può essere svolto, ai sensi delle normative vigenti, anche tramite mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico urbano o ad altre forme di trasporto.

Art. 4

Durata del servizio

1. Il servizio viene effettuato tutti i giorni previsti dal calendario scolastico.
2. Il servizio viene erogato anche per consentire gite di istruzione e trasferimenti per varie finalità concertati fra Comune e scuole nell'ambito dell'attività scolastica.
3. Il servizio potrà essere sospeso in caso di interruzione o modificazione del calendario scolastico, in caso di inagibilità di percorsi degli scuolabus o per altri straordinari e comprovabili motivi.

Art. 5

Iscrizioni

1. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Ufficio Istruzione del Comune, nel quale dovranno essere indicate, tra l'altro, le generalità e l'abitazione dei genitori e dell'alunno.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Comune renderà disponibili sul proprio sito Internet e farà pervenire a tutti gli alunni iscritti presso le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Pienza , tramite le scuole di appartenenza o attraverso spedizione postale o in altra forma, i moduli di iscrizione al servizio per l'anno scolastico successivo, insieme al presente Regolamento, alle

COMUNE DI PIENZA

Corso Il Rossellino n. 61 53026 PIENZA (SI) C.F. e P. I. 00231300526
tel. 0578 748502 - fax 0578 748361

modalità di erogazione e alle tariffe del servizio stabilite per tale anno scolastico.

3. La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio Istruzione del Comune entro e non oltre il 10 giugno di ogni anno. Le iscrizioni presentate fuori termine possono essere accolte o meno, in base alle esigenze organizzative del servizio, ma non obbligano il Comune ad una modifica dei percorsi, delle fermate e degli orari già prefigurati in base alle richieste pervenute entro il 10 giugno di ogni anno. Iscrizioni fuori termine motivate e documentate (trasferimenti, esigenze familiari straordinarie, ecc.) saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

4. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego, che deve essere comunicato al richiedente in forma scritta almeno sette giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.

5. L'iscrizione ha validità per l'intero anno scolastico. I genitori degli alunni ammessi al servizio sono obbligati al pagamento della tariffa prevista indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio stesso da parte degli alunni, salvo eventuali disdette.

6. Le disdette dovranno essere trasmesse all'Ufficio Istruzione del Comune in forma scritta. In caso di disdetta, i genitori saranno tenuti al pagamento della tariffa annua frazionata in base ai trimestri di effettivo utilizzo del servizio;

7. Per domande di iscrizione presentate ad anno scolastico iniziato, i genitori degli alunni ammessi al servizio saranno tenuti al pagamento della tariffa annua frazionata in base ai trimestri di effettivo utilizzo del servizio.

Art. 6

Modalità di espletamento del servizio

1. I percorsi, le fermate e gli orari degli scuolabus vengono stabiliti dal Comune sulla base degli orari scolastici, dell'ubicazione delle scuole e delle abitazioni degli aventi diritto al servizio, in relazione ad esigenze di sicurezza, razionalizzazione ed efficacia del servizio.

3. I percorsi e gli orari degli scuolabus vengono comunicati agli alunni ammessi al servizio prima dell'inizio dell'anno scolastico, previa definizione degli orari scolastici da parte dell'Istituto Comprensivo di competenza, ma potranno essere periodicamente modificati sulla base di successivi cambiamenti degli orari scolastici, di disdette e nuove iscrizioni al servizio od altri straordinari motivi. Gli utenti interessati saranno informati degli eventuali cambiamenti dei percorsi e degli orari che dovessero rendersi necessari.

Art. 7

Obblighi dell'utenza

1. Gli alunni devono essere sempre presenti alle fermate degli scuolabus agli orari stabiliti.

2. Ai fini dell'incolumità degli alunni, questi ultimi devono sempre essere accompagnati dai genitori o da altri adulti al momento della salita e della discesa dagli scuolabus.

3. Durante il servizio gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'autista e l'eventuale accompagnatore, e non potranno portare sullo scuolabus oggetti pericolosi.

4. In caso di comportamento scorretto dell'alunno, o comunque tale da turbare il buon funzionamento del servizio, attestato dall'autista o dall'accompagnatore dello scuolabus, oltre al richiamo verbale, l'Ufficio Istruzione del Comune procederà alla segnalazione dell'accaduto alla famiglia dell'alunno interessato.

5. Gli eventuali danni arrecati dagli alunni ai mezzi adibiti al servizio dovranno essere risarciti dai genitori degli alunni stessi.

Art. 8

Accompagnatori

1. Il Comune garantisce, ai sensi delle norme vigenti, il servizio di accompagnamento sui mezzi adibiti al trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia. Il Comune garantisce altresì l'accompagnamento degli alunni portatori di handicap dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

2. L'accompagnamento è svolto da adulti, a ciò espressamente incaricati dal Comune.

3. L'accompagnatore è tenuto allo svolgimento delle seguenti mansioni: cura delle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus; sorveglianza degli alunni sullo scuolabus; cura della consegna degli alunni alle scuole di appartenenza e ai genitori o ad adulti da questi

autorizzati.

4. L'accompagnatore, munito della lista degli alunni delle scuole dell'infanzia ammessi al servizio fornita dal Comune, dovrà riconsegnare il bambino unicamente ai rispettivi genitori o ad adulti da questi autorizzati con delega scritta, da consegnare preventivamente all'Ufficio Istruzione del Comune.

5. In caso di assenza dei genitori o loro delegati, il bambino verrà condotto, alla fine dell'ordinario percorso dello scuolabus, in attesa che i genitori o loro delegati, opportunamente avvertiti, vengano a riprenderlo, presso la scuola di appartenenza o presso la Polizia Municipale, ed ivi sorvegliato dall'accompagnatore.

Art. 9

Pagamento del servizio

1. Il Comune stabilisce una tariffa individuale per il servizio di trasporto scolastico. L'importo della tariffa sarà fissato di anno in anno dalla Giunta Comunale e trasmesso agli utenti insieme ai moduli di iscrizione al servizio.

2. Il pagamento del servizio dovrà avvenire entro il 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo, di ogni anno scolastico tramite bonifico bancario o versamento postale.

3. In caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dal sollecito, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva, salvo l'ipotesi di comprovata indigenza della famiglia.

4. Le agevolazioni e le esenzioni sulle tariffe del servizio saranno disciplinate annualmente dal Comune in ottemperanza delle norme sul diritto allo studio. Sono comunque esenti dal pagamento, ai sensi delle vigenti normative, gli alunni portatori di handicaps debitamente certificati, per i quali, in casi di handicaps gravi, potranno essere attivate forme di trasporto particolari e più consone alle loro specifiche esigenze.

5. Nessun rimborso è dovuto dal Comune in caso di temporanea sospensione del servizio.

Art. 10

Accettazione del Regolamento

1. La presentazione della domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico comporta l'integrale ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 11

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale e potrà essere modificato con apposita deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 13

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di trasporto scolastico in contrasto con il presente Regolamento.